

La Rete come “facilitatore” nella comprensione dei testi normativi da parte del cittadino

Stefano Martello

Abstract: The DRMs will be massively adopted from the electronic publishing houses or the music brands. The Author deals the impact of this new technology measure on the copyright law, especially for the economical and functional consequences deriving by the adoption of DRMs.

Sommario: 1. Lunga premessa sulla situazione di contorno; 2. Internet come reale strumento di aiuto al cittadino nella comprensione dei testi legislativi; 3. I vantaggi della proposta.

A differenza dei funzionari francesi e inglesi, che scrivono per il popolo, quelli italiani scrivono per i propri superiori.

A. Gramsci, *Lettere dal carcere*

1. Lunga premessa sulla situazione di contorno

Ignoranza legis non excusat. Con questa frase i giuristi avvertivano che la mancata conoscenza della legge da parte dei consociati non poteva rappresentare una scusante nel caso in cui il testo legislativo non veniva osservato.

La frase racchiude un concetto importantissimo che è stato successivamente tradotto nell'art. 73 terzo comma Cost. portando all'istituto della pubblicazione della legge ad opera del Ministro di Grazia e Giustizia nelle vesti di Guardasigilli.

Tuttora è infatti previsto un sistema di doppia pubblicazione, quindi sotto forma di stampa della legge nella *Gazzetta Ufficiale* e d'inserzione nella *Raccolta ufficiale* degli atti normativi.

Il motivo dei due adempimenti distinti viene motivato dal fatto che “l'inserzione nella Raccolta svolgerebbe una funzione di certezza e, secondariamente, di conservazione dell'atto legislativo (così come un tempo si provvedeva a trascriverne il testo su tavole di bronzo), mentre la pubblicazione in Gazzetta sarebbe in funzione della notorietà della legge, rendendone conoscibili a tutti le disposizioni: con la concreta conseguenza che il primo testo prevarrebbe sul secondo, nell'ipotesi di una pubblicazione difforme”¹.

Ma al di là di meri ragionamenti giuridici la pubblicazione rappresenta realmente un momento di conoscenza del testo legislativo da parte dei consociati o è un mero

¹ Livio Paladin, *Diritto Costituzionale*, Cedam, Padova, 1995, pagine da 345 a 346.

momento formale che rende nota la legge senza nel contempo renderne noto il contenuto?

Per rispondere a questa domanda e, conseguentemente, per configurare l'ipotesi principale dello scritto, giova una necessaria premessa in merito alla nuova società che si sta delineando e ai rinnovati strumenti di cui oggi la maggior parte dei consociati usufruisce.

Una società che fonda le sue basi esistenziali non più sul denaro o la potenza industriale/economica, bensì sull'informazione e, ancora più nello specifico, sulla concreta possibilità di disporre delle informazioni desiderate nel più breve tempo possibile e nel modo più sicuro possibile: un "gigantesco giacimento informativo"² che nella conoscenza trova giustificazione e legittimazione. Oggi i cittadini cercano informazioni e, soprattutto, sono consapevoli del proprio *status*, dei propri diritti/doveri, del ruolo che la democrazia rappresentativa ha assegnato loro e dei metodi per fare "pressione" su coloro che li rappresentano.

Il mondo della Pubblica Amministrazione, sia pur in ritardo, si è accorto di questo cambiamento e di questo nuovo ruolo del cittadino non più identificato come suddito bensì come interlocutore privilegiato, come forza di un sistema che proprio nelle istanze del cittadino trova propulsione e necessaria identità di sopravvivenza.

Il sistema pubblico si è adeguato disvelando il proprio operato, mettendo a disposizione di tutti i propri atti³, con una politica di coinvolgimento e non più di imposizione. Il principio della trasparenza amministrativa è alla base del D. lgs 3 febbraio 1993, n. 29⁴ che all'articolo 12 istituisce gli Uffici per le relazioni con il pubblico⁵. Gli stessi hanno l'arduo compito di annullare la distanza sociale tra l'amministrazione e l'utenza.

Colmata la distanza fisica – complici anche i nuovi strumenti multimediali – toccava ora alla distanza linguistica. Una pubblicazione che – pur esulando da canoni prettamente normativi – bene si integra con la positiva forma mentis contemplata nella legge sulla trasparenza⁶ è sicuramente il *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche* presentato nel 1993 dall'allora Ministro per la funzione pubblica Sabino Cassese che rappresenta il primo esempio di vademecum dal carattere estremamente pratico per neutralizzare il burocratese fornendo i paradigmi di una comunicazione intelligibile e funzionale alla riduzione di sterili momenti di attrito tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

È anche il primo momento in cui ci si rende conto di come l'utilizzo di un linguaggio prevalentemente tecnico rappresenti un ostacolo di difficile superamento per la comprensione di temi pubblici, quindi rivolti a tutti indistintamente.

² La definizione è del Prof. Stefano Rodotà.

³ La Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* che estende il diritto di accesso agli atti di tutte le Amministrazioni dello Stato.

⁴ Ora confluito nel Decreto legislativo 165/2001.

⁵ Per un approfondimento sul tema sia concesso il rinvio a Dipartimento della funzione pubblica, *URP on line. Indagine sullo stato di attuazione degli Uffici per le relazioni con il pubblico*, Rubbettino, Soneria Mannelli, 2001.

⁶ S. Patriarca, *La Legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica: presupposti sociali e giuridici di un concetto in evoluzione* in ComunicoLab (a cura di), *Comunicazione e Diritto*, Diritto & Diritti, n. 16, maggio 2004.

Non è un pensiero così scontato come sembra e la prova sono proprio i nuovi strumenti che le tecnologie multimediali hanno messo a disposizione di tutti. Internet per primo.

Internet, nella sua visione primitiva, nasce come strumento di comunicazione di emergenza tra i vari centri militari da adottare in caso di attacco nucleare durante il periodo della guerra fredda. Nel tempo tale funzione si è esaurita portando la Rete ad un utilizzo massiccio da parte della società civile: un utilizzo inconsapevole e di massa.

Ancora oggi, infatti, dare una definizione esatta della Rete è impresa improbabile: vetrina commerciale, spazio che bypassa le distanze fisiche nella visione cara allo scrittore Aldous Huxley del Mondo uno, momento di partecipazione politica/strumento di democrazia politica.

Non è chiara la funzione, ma resta il fatto per cui Internet ha affermato la propria presenza anche nel settore del diritto, sia per quanto riguarda la ricerca⁷ sia per quanto riguarda il rapporto con il cittadino.

Su internet, al solo click del mouse, possiamo così accedere all'Archivio Storico della Camera dei Deputati⁸ dove è conservata tutta la documentazione relativa all'Assemblea Costituente, oppure al sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato⁹ all'interno del quale sono consultabili – gratuitamente ed integralmente – le gazzette ufficiali degli ultimi sessanta giorni¹⁰. Ma cosa otteniamo?

La possibilità di consultare leggi che, semplicemente, sono state “trasferite” dallo strumento cartaceo allo strumento multimediale. Con l'ottimo risultato di farci risparmiare tempo prezioso evitando di muoverci da casa.

Il risultato che, nel contempo, non riusciamo a raggiungere è invece quello della comprensione del testo legislativo, soprattutto per chi non ha alle spalle studi di giurisprudenza o per chi non lavora nel settore giuridico, e questo per due motivi: un linguaggio che non rispetta il vasto target di utenza ed una visione assoluta quanto inconsapevole della Rete. Cerchiamo di esaminarli singolarmente.

Nel corso della nostra vita adottiamo stili di linguaggio diversi per contenuto, per scelta dei vocaboli o per intensità. Ma per adottare una comunicazione efficace dovremo “privilegiare parole e immagini facilmente comprensibili, concetti, valori e riferimenti culturali condivisi o tradizionali”¹¹. Dovremo considerare inoltre il bagaglio culturale del destinatario relativamente al tema dello scritto.

La tematica del linguaggio all'interno dell'universo giuridico ritorna così di strettissima attualità presentando due scuole di pensiero: la prima - consapevole del fatto che la consultazione della legge deve essere operata anche e soprattutto da non addetti ai lavori - cerca nel linguaggio del testo legislativo una chiarezza ed una comprensione immediata; la seconda continua a vedere nella forma linguistica aulica e tecnica un elemento di superiorità necessario e giustificato: in fondo il diritto, e chi

⁷ Per quanto riguarda la ricerca sia concesso il rinvio a F. Brugaletta, *Internet per giuristi IV edizione*, Edizioni Simone, Napoli, 2003.

⁸ <http://archivio.camera.it>

⁹ www.ipzs.it

¹⁰ www.gazzettaufficiale.it

¹¹ C. C. Casula, A. Lucchini, *La comunicazione scritta*, in E. Invernizzi (a cura di), *Relazioni pubbliche. Le competenze, le tecniche e i servizi di base*, McGraw-Hill, Milano, 2001, pag. 145.

lo esercita, disciplina la nostra vita in società. È giusto che adotti un linguaggio alto, formale perché alto e formale è il ruolo che esercita.

Ma il diritto – e conseguentemente i testi delle leggi – non lo si esercita solo nelle aule universitarie o nei Tribunali. Lo si esercita ogni volta che si pone in essere una qualsiasi interazione sociale: quando affittiamo una automobile o quando la acquistiamo; quando firmiamo un contratto di lavoro o quando pretendiamo che il nostro datore di lavoro ci assicuri la nostra sicurezza sul luogo di lavoro; quando facciamo la spesa e via dicendo.

Ma sembra sempre che il diritto e le leggi che lo governano appartengano ad una sfera semidivina che solo pochi sanno gestire; quasi al pari della cultura medioevale che veniva controllata dagli Ordini religiosi. Più si conosceva più si aveva la facoltà di criticare/modificare/migliorare l'ordine costituito delle cose.

Non è questo il caso. Abbiamo già visto come oggi la società abbia fatto del sapere e della conoscenza non solo tecnica ma anche meramente intellettuale un elemento distintivo. Abbiamo assistito a cambiamenti epocali finalizzati al disvelamento del Potere e all'ampliamento dell'area del potere visibile rispetto a quella del potere invisibile¹² attraverso l'annullamento del pensiero per cui “il segreto sta nel nucleo più interno del potere”¹³ portando ad una conseguenza per cui “il potere ha una tendenza irresistibile a nascondersi”¹⁴, ma alla fine i testi delle leggi, in alcuni casi, rimangono incomprensibili mappe da decifrare fin dal titolo.

In conclusione si può dire che il linguaggio giuridico non rispetti – o almeno rispetti parzialmente – il target d'utenza affermandosi come un linguaggio antistorico la cui comprensione può essere attuata solo attraverso studi o esperienze professionali. E questo è altresì inaccettabile soprattutto quando la mancata conoscenza di un testo legislativo può comportare danni che riversano i propri effetti nella vita di tutti i giorni.

Passiamo poi alla visione della Rete che, come abbiamo già visto, nasce con applicazioni puramente militari per poi passare ad un utilizzo civile come strumento di dialogo, in un primo momento, tra scienziati e studiosi e successivamente tra la popolazione.

Il fatto di non aver identificato le finalità della Rete in modo dettagliato bensì di aver frammentato la visione generale in molteplici sottovisioni ha identificato Internet come il “passaggio obbligato”, lo strumento necessario per abbandonare il vecchio concetto di conoscenza ed abbracciarne uno rinnovato.

A ben vedere abbiamo assistito allo stesso ragionamento radicale che venne elaborato durante l'avvento della rivoluzione industriale quando le presse e i laminatoi non integrarono il settore agricolo bensì lo soppiantarono ponendolo ai margini del circuito economico¹⁵.

Tutti i commercianti hanno aperto la loro “succursale informatica” non preoccupandosi minimamente di problematiche come la sicurezza delle transazioni o

¹² S. Martello, C. Paone, *La comunicazione nella Pubblica Amministrazione*, in ComunicoLab (a cura di), *Comunicazione e Diritto*, Diritto & Diritti, n. 16, maggio 2004.

¹³ E. Canetti, *Massa e potere*, Adelphi, Milano, 1981, pag. 350.

¹⁴ N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1999, pag. 340.

¹⁵ Per un approfondimento sia concesso il rinvio a S. Ciriaco, *La Rivoluzione industriale – Dalla protoindustrializzazione alla produzione flessibile*, Bruno Mondadori, Milano, 2000.

il fatto che nel sito non compariva nessuna e-mail con cui contattare il titolare del sito stesso: bastava la presenza del sito per vendere la merce, quindi un modello quantitativo a vantaggio di un modello qualitativo¹⁶.

E uguale modus operandi hanno seguito le Istituzioni che non hanno istituito nessun corso di alfabetizzazione informatica¹⁷, costruendo siti che spesso non contengono punti di riferimento o contatti e limitandosi ad un mero trasferimento di dati dal supporto cartaceo a quello digitale.

Si è scelto di sfruttare un nuovo strumento ma altrettanto sicuramente lo si è fatto senza considerare in maniera obiettiva vantaggi ed eventuali svantaggi.

Quanto sopra ha anche portato ad una visione assoluta della Rete che ha cancellato ogni possibile proposta di integrazione dello strumento multimediale con altri strumenti già esistenti, quindi consolidati sia per quanto riguarda l'utente (la fidelizzazione dell'utente) sia per quanto riguarda l'usabilità dello strumento stesso.

La Rete è divenuta, nel tempo, un universo parallelo all'interno del quale ogni settore dell'agire umano viene rappresentato da siti amatoriali, blog, pagine personali, siti istituzionali e non. Il tutto attraverso una concorrenza agguerrita e nel contempo disordinata che cerca non tanto di fornire contenuti quanto di interessare – e conseguentemente attirare – il navigatore per fargli attuare quel click benedetto che significa presenza, quindi visibilità del sito.

La stessa configurazione della Rete unitamente ai modi d'utilizzo della stessa da parte degli utenti hanno configurato – o meglio ampliato ed integrato – valori e principi di cui il più importante è sicuramente legato all'assoluta democrazia con cui la Rete accoglie suggerimenti e contributi: il principio della credibilità.

Pensiamo alla ricerca giornalistica: utilizziamo un motore di ricerca per cercare una notizia e subito sul nostro schermo appaiono centinaia di risultati. Sappiamo – per esperienza – che i primi dieci risultati sono fondamentali e iniziamo ad aprire i vari file accorgendoci che i primi tre collegano ad un sito amatoriale di un giovane studente in giornalismo non iscritto ancora a nessun Ordine professionale. Quanto vale la notizia in termini di credibilità?

Vale più o meno di un file che ci collega con un quotidiano nazionale on line?

E perché il giovane studente in giornalismo è riuscito ad “arrivare primo” rispetto al quotidiano nazionale nella collocazione sul motore di ricerca? Forse perché la collocazione nel motore di ricerca non dipende dal contenuto del sito quanto da un rapporto meramente economico tra utente e fornitore del servizio.

Viene da se che il principio della credibilità riveste una importanza fondamentale perché opera da filtro in merito a ciò che è utile e ciò che non lo è. Anche il mondo giornalistico si è accorto di questo, se è vero che anche le testate on line devono essere registrate presso il Tribunale competente per territorio.

Quanto sopra funziona come indiretta legittimazione per chi – per lavoro come per passione – decide di consultare testate on line.

¹⁶ Nessuno si preoccupava, per esempio, del livello di conoscenza dell'utente da parte del sistema, del grado di fedeltà dell'utenza o della confidenza e la familiarità dell'utente con il sistema adottato.

¹⁷ La maggior parte di coloro che usa Internet ha imparato a consultare la Rete attraverso una attività pratica, e in questo è stata aiutata dal tipo di struttura della Rete che non favorisce certamente percorsi di tipo logico bensì percorsi intuitivi in cui si prova un percorso, eventualmente si torna indietro e si riprova un altro percorso.

Mi rendo conto che la premessa, o meglio la descrizione del piano sociale all'interno del quale configurare la mia proposta, è stata estremamente lunga, ma l'errore imperdonabile che non ci possiamo più permettere è proprio quello di considerare tutte le tematiche legate al rapporto tra informatica e diritto utilizzando strumenti propri delle due scienze. Senza considerare che le due scienze considerano diversi ambiti dell'agire umano e che a tutti questi ambiti si deve la dovuta attenzione. Perché una qualunque soluzione e risposta ad una qualunque problematica sarà frutto di uno sforzo congiunto che vedrà l'alleanza di diverse scienze: la sociologia, l'antropologia, la comunicazione integrate dall'esperienza di tutti i giorni che troppo poco spazio trova sui testi teorici.

2. Internet come reale strumento di aiuto al cittadino nella comprensione dei testi legislativi

Quanto detto sopra ci riporta ad un piano reale all'interno del quale la maggior parte dei cittadini non comprende il linguaggio dei testi normativi non avendo la conoscenza tecnica necessaria. La Rete non aiuta in quanto si limita ad essere nuovo strumento di consultazione.

La mia proposta è essenzialmente molto semplice: si tratta di riconfigurare la Rete come strumento di aiuto costruttivo al cittadino.

Quindi, la legge viene pubblicata sugli strumenti già noti, secondo la procedura già nota, ma il testo di legge, invece di essere letteralmente trasposto sul sito, viene spiegato nella maniera più semplice possibile. E per spiegazione non intendo certamente le varie teorie giuridiche che sottendono a quell'orientamento bensì la concreta enunciazione dei comportamenti che si possono tenere e di quelli che non si possono tenere; una spiegazione terra terra, se vogliamo, ma sicuramente più utile per l'idraulico che conosce cento metodi per riparare un lavandino ma che - quando legge che il presidente X di concerto con il ministro Y ha emanato un qualsiasi provvedimento - entra giustamente in bambola. Ha qualcosa a che vedere con la passione del presidente per l'opera lirica?

Superando le battute andiamo più nel concreto prevedendo i passaggi di questo processo e nel contempo prevedendo i vantaggi.

Sulla Gazzetta Ufficiale - in versione cartacea - appare il testo della legge che viene spiegato in termini semplici e assolutamente inequivocabili sul sito della Gazzetta Ufficiale.

La spiegazione della legge verrà pubblicata - se si tratta, per esempio, di una legge regionale - sul sito della Regione interessata.

La spiegazione deve contenere tutti gli elementi utili per identificare i comportamenti da tenere o da non tenere unitamente ad una breve spiegazione della *ratio* della legge stessa. Il cittadino deve comprendere in che modo il disposto della legge modifica in meglio la sua vita nel contesto sociale, quali nuovi diritti e doveri assume nei confronti degli altri consociati.

La collocazione di queste spiegazioni all'interno di siti istituzionali è dettata da quelle ragioni di credibilità trattate sopra oltre ad altre ragioni che tratterò ora.

Recenti sondaggi hanno attestato come la fiducia nei confronti dello Stato e, più in generale, nelle Istituzioni sia estremamente bassa¹⁸ a fronte di un rinnovato senso di fiducia nelle organizzazioni non profit e nel mondo del volontariato.

Il motivo di tale orientamento sta proprio nel mondo uno che la Rete ha prepotentemente contribuito a creare; una volta dissolti i confini e le barriere spaziali abbiamo improvvisamente iniziato a rimpiangere quello che era il nostro background culturale. Non casuale appare l'emersione, nel mondo della politica europea, di movimenti nazionalisti tesi a riaffermare una identità nazionale.

Nel contempo il cittadino ha privilegiato le domande piuttosto che i bisogni¹⁹ ed in questo risiede il motivo di maggiore attenzione per strutture maggiormente inserite a livello territoriale e per questo maggiormente capaci di offrire all'utente "soluzioni decentrate" costruttive ed efficaci.

Si tratta quindi di riformulare, in maniera maggiormente costruttiva, i paradigmi del rapporto tra le Istituzioni – a qualsiasi livello – con i cittadini. Un progetto già iniziato con la recente normativa in tema di comunicazione delle pubbliche amministrazioni²⁰ ma che, nel contempo incontra ancora serie difficoltà di attuazione. Riconsiderare lo strumento multimediale non più come protagonista assoluto bensì come abile coprotagonista accanto ad altri coprotagonisti forse può realmente portare ad una rivoluzione del linguaggio giuridico e conseguentemente ad una maggiore partecipazione da parte del cittadino.

3. I vantaggi della proposta

Ritengo che la conoscenza delle leggi che governano le nostre vite sia un diritto/dovere di indubbio valore. Innanzitutto perché – come cittadini di una democrazia rappresentativa – siamo noi stessi, attraverso le nostre istanze, a "spingere" il Legislatore nella sua opera.

Il vantaggio più evidente è quindi la realizzazione operativa di un ruolo – quello del cittadino – che oggi trova maggiore riscontro nel dato teorico piuttosto che in quello pratico.

¹⁸ Associazione Nuovo Welfare, UNICAB, *Quale welfare per l'Italia delle regioni*, Edizioni Avverbi, Roma, 2003.

¹⁹ Per quanto riguarda la differenza tra bisogni e domande, basti dire che i bisogni sono comuni a tutti non risentendo dei parametri dell'età, della professione, del reddito o del territorio in cui si vive; sono altresì inconsci, complessi e profondi (un bisogno quanto mai attuale è la sicurezza comune quindi ad un dirigente di quaranta anni come ad uno studente di venti o ad un operaio di trenta). Le domande sono al contrario conscie, specifiche, superficiali e di breve periodo e risentono fortemente di alcuni parametri quali l'età, la professione o anche il luogo in cui si vive (prendendo come esempio la sicurezza ci sarà una maggiore domanda contro la microcriminalità da parte del cittadino della grande città rispetto a chi abita in un piccolo centro di provincia. Così come – all'interno di una stessa città – chi vive in un quartiere avrà una domanda diversa da chi vive in un altro quartiere). Gerarchicamente i bisogni vengono prima delle domande perché è proprio grazie ai primi che le domande assumono tratti differenziati.

²⁰ La Legge 7 giugno 2000, n. 150 – Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre la comprensione di un qualunque evento genera partecipazione a quello stesso evento. Abbiamo sempre più voglia di esternare quello che proviamo, cerchiamo di farlo ogni giorno nei settori più diversi.

Non è del tutto giusto affermare che oggi i cittadini non partecipano; è forse meglio dire che i cittadini vorrebbero partecipare ma non dispongono degli strumenti adatti: è come domandare ad una persona di giocare a tennis con una mazza da baseball!

Bisogna quindi fornire a tutti gli strumenti idonei per il “gioco della partecipazione” e si vedrà come, a quel punto, tutti vorranno giocare.

Per partecipazione intendo il potere di critica (ma per criticare bisogna prima comprendere), il potere di migliorare (ma per migliorare bisogna comprendere le lacune), il potere di affermare che la legge è già ottima così; più in generale quel potere di dibattito che iniziò nell’Atene del quarto secolo avanti Cristo.

Oggi più che mai abbiamo un disperato bisogno di “facilitatori”; di elementi che aiutino il consociato nella comprensione e nella partecipazione al proprio contesto sociale. E se per ottenere uno di questi facilitatori dobbiamo “sacrificare” la forma alta – e altresì incomprensibile – del linguaggio giuridico, mi sembra che il gioco valga la candela.

E se non dovesse andare come tutti noi speriamo almeno otterremo la gratitudine di migliaia di studenti di giurisprudenza!

Bibliografia di riferimento

Associazione Nuovo Welfare, UNICAB, *Quale welfare per l'Italia delle regioni*, Edizioni Avverbi, Roma, 2003;

Bobbio N., *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1999;

Brugaletta F., *Internet per giuristi IV edizione*, Edizioni Simone, Napoli, 2003;

Canetti E., *Massa e potere*, Adelphi, Milano, 1981;

Casula C. C., Lucchini A., *La comunicazione scritta*, in E. Invernizzi (a cura di), *Relazioni pubbliche. Le competenze, le tecniche e i servizi di base*, McGraw-Hill, Milano, 2001;

Cattani A., *Internet e la comunicazione pubblica*, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Reggio Calabria, 1998;

Ciriaco S., *La Rivoluzione industriale – Dalla protoindustrializzazione alla produzione flessibile*, Bruno Mondadori, Milano, 2000;

Dipartimento della funzione pubblica, *URP on line. Indagine sullo stato di attuazione degli Uffici per le relazioni con il pubblico*, Rubbettino, Soneria Mannelli, 2001;

Martello S., Paone C., *La comunicazione nella Pubblica Amministrazione*, in ComunicoLab (a cura di), *Comunicazione e Diritto*, Diritto & Diritti, n. 16, maggio 2004;

Paladin L., *Diritto Costituzionale*, Cedam, Padova, 1995;

Patriarca S., *La Legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica: presupposti sociali e giuridici di un concetto in evoluzione* in ComunicoLab (a cura di), *Comunicazione e Diritto*, Diritto & Diritti, n. 16, maggio 2004.